

LA TRANSAZIONE NELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

(Nota a Trib. Milano, 14 maggio 2013, n. 6780)

di STEFANO PELLEGATTA

La sentenza che qui si commenta affronta il delicato tema degli effetti che la transazione effettuata da un condebitore solidale può avere sugli altri co-obbligati e sullo stesso rapporto obbligatorio¹. Sul piano normativo viene in rilievo l'art. 1304 c.c. che espressamente disciplina gli effetti della transazione sul vincolo solidale. La norma fissa, in linea generale, la regola per cui gli altri condebitori, che pur non abbiano partecipato alla transazione intercorsa tra uno o più di essi con il creditore, possano dichiarare di volerne profittare e con ciò estenderne gli effetti anche alla propria posizione personale nei confronti del creditore medesimo.

La disposizione si pone nel solco delle regole fondamentali che disciplinano la solidarietà dal momento che fa proprio e non deroga il criterio base per cui, nelle obbligazioni solidali, gli atti o i fatti riguardanti un condebitore e che siano vantaggiosi per gli altri si estendono a questi soggetti, mentre quelli che siano pregiudizievoli per un singolo non si ripercuotono automaticamente sugli altri compartecipi del rapporto obbligatorio.

Nel caso della transazione, arbitro dell'estensione degli effetti o meno dell'atto viene istituito il condebitore medesimo. La scelta normativa, analogamente a quanto accade per gli effetti della sentenza disciplinati dall'art. 1306 c.c., è giustificata dal fatto che il contenuto dell'atto transattivo (come quello della sentenza) non è predeterminabile a priori come vantaggioso o svantaggioso e pertanto la scelta in favore dell'estensione o meno dei suoi effetti è rimessa alla discrezionalità del debitore interessato (che verosimilmente la richiederà qualora possa essere utile per lui in quanto conveniente)².

¹ In dottrina cfr. GENTILI, *Solidarietà e transazione secondo l'art. 1304 c.c.*, in *Obbl. e contr.*, 2009, p. 307; DEL PRATO, *Sulla transazione del debitore in solido*, in *Riv. dir. priv.*, 2009, pp. 53-64; VAGLIO, *Transazione e obbligazione solidale*, in *Contratti*, 2007, 10; D'ADDA, *L'oggetto della transazione: il caso della transazione con il debitore solidale*, in *Riv. dir. Priv.*, 2007, p. 307; D'ARCANGELO, *Obbligazioni solidali e transazione*, in *Obbl. e contr.*, 2006, p. 140; DELLA BELLA, *La transazione nelle obbligazioni solidali: una questione ancora aperta*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, p. 1062; CERDONIO CHIAROMONTE, *Transazione e solidarietà*, Padova, 2002; COSTANZA, *Obbligazioni solidali e transazione*, Milano, 1978; SCHLESINGER, *Effetti della transazione operata da uno dei condebitori in solido*, in *Corr. Giur.*, 1992, p. 426.

² In argomento cfr. Cass. 29 settembre 2004, n. 19549, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 9 per cui da questa natura "neutra" dell'atto di transazione "la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne". D'altro canto si fa notare che è connaturato agli stessi presupposti dell'atto di transazione che prevede come necessarie le "reciproche concessioni" tra le parti il fatto che essa comporti non solo benefici, ma anche costi. Da qui l'impossibilità

1. I presupposti applicativi dell'art. 1304 c.c.: l'inidoneità della transazione parziale

Nonostante le premesse sopra esposte, il dibattito relativo alla disposizione in esame è sempre stato intenso in quanto da un lato si è discusso circa i suoi presupposti applicativi, con particolare riferimento alla necessità o meno di una transazione avente ad oggetto l'intero rapporto o debito solidale affinché la norma potesse dirsi applicabile, chiedendosi in particolare se potesse essere considerata sufficiente una transazione limitata alla quota di debito del singolo condebitore solidale (c.d. transazione pro quota o della quota singola). Dall'altro, una volta risolto tale primo interrogativo, ci si è domandati se fosse facoltà delle parti intervenute alla transazione escludere convenzionalmente l'applicabilità dell'art. 1304 c.c. e con ciò far venir meno il diritto riconosciuto *ex lege* in capo al condebitore, rimasto estraneo all'accordo, di dichiarare semplicemente di volerne profittare per giovare dei suoi effetti.

Sotto il primo profilo si è chiarito che la disposizione richiamata concerne unicamente la transazione avente ad oggetto l'intero debito solidale e non quella limitata alla singola quota dello specifico condebitore che la conclude³. Così è affermazione ricorrente in giurisprudenza che l'art. 1304, primo comma, c.c., il quale disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, si riferisce alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transata, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali

di determinare a priori i suoi effetti e la necessità di lasciare arbitri di tale valutazione gli stessi condebitori rimasti estranei all'atto. Cfr. DELLACASA, *La transazione, o meglio "le transazioni" e le obbligazioni solidali: linee guida delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2012, 11, p. 2628 ss.; D'ADDA, *L'oggetto della transazione*, cit., p. 308. Così anche D'ALESSANDRO, *Transazione stipulata dal debitore solidale e diritto del condebitore di profittarne*, in *Giust. civ.*, 2012, 9, p. 2068 per cui proprio la natura di questo atto e le osservazioni predette "impediscono di classificare *a priori* la transazione tra le vicende vantaggiose o tra quelle svantaggiose e impongono pertanto di lasciare che a giudicare della sua convenienza o sconvenienza siano di volta in volta e caso per caso i condebitori interessati".

³ In giurisprudenza cfr. da ultimo Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025 in *Diritto & Giustizia*, 18 gennaio 2013 e in precedenza Cass. 29 agosto 2012, n. 9627, in *Redazione Giuffrè*, 2012; Cass. 24 gennaio 2012, n. 947, in *Giust. civ.*, 2012, 3, I, 629; Cass. S.U. 30 dicembre 2011, n. 30174, in *Giust. civ.*, 2012, 9, I, 2063; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 11, 1696; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2963, in *Diritto & Giustizia*, 2011; Cass. 8 luglio 2009, n. 16050, in *Red. Giust. civ. Mass.*, 2009, 7-8; Cass. 22 giugno 2009, n. 14550, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 6, 956; Cass. 17 gennaio 2008, n. 868, in *Diritto & Giustizia*, 2007; Cass. 27 marzo 2007, n. 7485, in *Giust. civ. 2008*, 7-8, I, 1780; Cass. 21 aprile 2006, n. 9369, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 4; Cass. 27 marzo 1999, n. 2931, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 691; Cass. 19 dicembre 1991, n. 13701, in *Giust. civ. Mass.*, 1991, fasc. 12; Cass. 8 gennaio 1968, n. 24, in *Giust. civ.*, 1968, I, p. 403. Tra le pronunce di merito cfr. Trib. Milano 10 febbraio 2010, in *Giur. it.*, 10, p. 2555.

rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c.. Tali conclusioni, da ultimo, sono state fatte proprie dalle Sezioni Unite con l'importante pronuncia Cass. S.U. 30 dicembre 2011, n. 30174, a cui la sentenza che qui si annota ha accordato piena adesione.

In dottrina il dibattito sul punto appare più articolato, ma le conclusioni cui esso perviene sono analoghe. In proposito si fa notare che “perché la disposizione sia applicabile è necessario che l'accordo abbia ad oggetto l'intero debito solidale, che, in quanto comune agli altri condebitori, ne giustifica l'adesione. Se invece il contratto verte sulla posizione del solo condebitore transigente, di cui determina la liberazione dal vincolo solidale, si riscontra una transazione parziale, avente ad oggetto la quota di debito a lui imputabile”⁴.

Si fa notare, infatti, che la possibilità di ampliare i benefici della transazione agli altri condebitori, in armonia con i principi generali dell'ordinamento, può derivare unicamente dalla comunanza del suo oggetto agli altri condebitori di talché essa non può essere considerata propriamente una vera e propria “estensione” di effetti al terzo⁵. Diversamente, in caso di transazione avente ad oggetto la singola quota specifica di un condebitore, non si verifica alcuna comunanza con la posizione degli altri condebitori, che quindi rimangono ad essa estranei e non possono dichiararne di volerne profittare⁶.

Il tema cruciale diviene quindi quello di distinguere, in via interpretativa, ove ricorra il primo o il secondo tipo di transazione. Secondo la giurisprudenza si tratta invero di una *quaestio voluntatis* da affrontare in sede di merito. In proposito, in dottrina, si è avanzato un utile criterio costituito dalle dichiarazioni inserite dalle parti nella transazione medesima e, in particolare, dalla riserva di proseguire le azioni esecutive o comunque di non dismettere le pretese nei confronti degli altri co-obbligati⁷.

2. L'impossibilità di escludere convenzionalmente il diritto dei condebitori estranei all'atto transattivo di profittare dello stesso previsto dall'art. 1304, primo comma, c.c.

⁴ Cfr. DELLACASA, *op. cit.*, p. 2628 ss.

⁵ Sul punto cfr. Cass. 15 maggio 2003, n. 7548, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 5 per cui l'efficacia “diretta” della transazione si spiega in quanto il condebitore solidale non è propriamente terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione e anche *infra* in particolare nota n. 12.

⁶ Si vedano però le osservazioni di GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999.

⁷ Sotto questo profilo cfr. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025 in *Diritto & Giustizia*, 18 gennaio 2013 per cui “il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori estranei di profittarne da quello che non concede tale facoltà viene ravvisato dalla giurisprudenza nell'oggetto della transazione (l'intera obbligazione solidale ovvero la quota interna del condebitore stipulante). In dottrina si è osservato che il criterio distintivo è più propriamente costituito dal fatto che il creditore rinunci o non ad ogni pretesa nei confronti degli altri condebitori”. Conforme Cass. 24 gennaio 2012, n. 947, in *Giust. civ.*, 2012, 3, I, 629.

Risolto il primo quesito e quindi appurato che solo la transazione conclusa con uno dei condebitori solidali, ma avente ad oggetto l'intero debito, è presupposto per l'applicabilità dell'art. 1304 c.c. occorre determinare se alle parti sia consentito escludere la possibilità per gli altri condebitori di godere (dietro loro richiesta) del beneficio dell'estensione degli effetti riconosciuto da tale norma.

Su questo punto si è chiarito che tale esclusione non è ammissibile dal momento che le parti non hanno la possibilità di limitare o precludere un diritto potestativo spettante ad un terzo e attribuito *ex lege*⁸.

In questo senso è la recente pronuncia delle Sezioni Unite, 30 dicembre 2011, n. 30174, già richiamata nel precedente paragrafo, per cui testualmente "la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiara di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale".

La sentenza che qui si commenta condivide la medesima impostazione facendo proprie in maniera esplicita le argomentazioni della Suprema Corte. Del resto la giurisprudenza maggioritaria era già orientata in tal senso⁹, anche se non sono mancate isolate pronunce contrarie¹⁰ ormai superate dal *dictum* delle Sezioni Unite sopra richiamate, chiamate a comporre il contrasto sul punto.

All'esistenza di un diritto potestativo corrisponde pertanto una situazione di soggezione da parte del suo destinatario e quindi viene esclusa la possibilità di sottrarsi ai suoi effetti mediante l'inserimento di una dichiarazione contraria. Sul punto è concorde anche la prevalente dottrina¹¹.

⁸ Nel senso di escludere la possibilità di limitare l'estensione di effetti della transazione al condebitore estraneo alla stessa è anche il dato letterale della norma: sul punto BELGIOVINE, *La transazione e le obbligazioni solidali*, in *Il caso.it*, 2 ottobre 2011, p. 6.

⁹ In questa sede ci si limita a richiamare Cass. 23 febbraio 2005, n. 3747, in *Giust. civ. Mass.* 2005, 4; Cass. 15 maggio 2003, n. 7548, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 5 e Cass. 29 gennaio 1998, n. 884, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 184.

¹⁰ In senso contrario, in passato, si vedano però Cass. 3 marzo 2011, n. 5108, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 3, 341; Cass. 23 aprile 2007, n. 9901, in *Guida al diritto*, 2007, 28, 49, per cui "è legittimo nella transazione tra il creditore e uno o più coobbligati l'inserimento di una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori estranei, che non abbiano partecipato alla transazione, di profittare della stessa. Infatti, per il principio dell'autonomia negoziale, è consentito alle parti di stabilire liberamente il contenuto del negozio, anche eventualmente alterandone gli effetti tipici". Anche Cass. 19 aprile 1991, n. 4257, in *Giur. it.* 1991, I, 1,1320, conclude nello stesso senso facendo leva sul "principio dell'autonomia negoziale" attraverso cui "è perfettamente legittimo che sia inserita clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa".

¹¹ Sulla qualificazione in termini di diritto potestativo CERDONIO CHIAROMONTE, *Transazione e condebito: sulla possibilità di impedire ai condebitori non transigenti di profittare del contratto*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 7-8, 2012, p. 626 ss. e 629; GENTILI, *op. cit.*, 2009, p. 316; DEL PRATO, *op. cit.*, p. 56; DELFINI,

D'altra parte si osserva che il singolo condebitore, seppur non coinvolto direttamente nell'atto di transazione, fa parte a pieno titolo del rapporto obbligatorio oggetto dell'atto¹² e quindi a maggior ragione si giustifica la possibilità per esso di trarre vantaggio dagli atti favorevoli compiuti dagli altri condebitori.

In questo senso viene fatto notare che qualora al contrario fosse prevista la derogabilità della disposizione qui riferita, prevedendo così l'esclusione della estensibilità di effetti della transazione, si introdurrebbe nel sistema "una deroga in nessun modo giustificata al principio generale cui il legislatore dichiaratamente si è ispirato: che ogni modificazione del rapporto verificatasi nella sfera di uno dei condebitori giovi [o quantomeno sia suscettibile di giovare] agli altri"¹³.

3. Gli effetti della transazione parziale sull'obbligazione solidale passiva
Se, come si è visto, l'esistenza di una transazione parziale impedisce l'applicazione dell'art. 1304 c.c. e la correlativa facoltà di profittarne in capo agli altri condebitori, occorre tuttavia individuare quali siano gli effetti di un atto di tal fatta che comunque ha importanti ripercussioni sul contenuto dell'obbligo solidale.

Obbligazione solidale e transazione, in *Contratti*, 1997, p. 485 e RUBINO, *Obbligazioni alternative, obbligazioni solidali, obbligazioni divisibili ed indivisibili*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Delle Obbligazioni*, IV, Bologna – Roma, 1968, p. 275. Cfr. anche AMORTH, *Le obbligazioni solidali*, Milano, 1958, p. 198. In argomento di recente anche DE MAURO, *Obbligazioni solidali, transazione, parentetiche e questio voluntatis*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 4, p. 1195 ss..

¹² Così GENTILI, *Solidarietà e transazione secondo l'art. 1304 c.c.*, in *Obbl. e Contr.*, 2009, pp. 307, 311 ss. e 315, il quale mette in luce che le argomentazioni favorevoli alla validità delle clausole di esclusione della possibilità di estendere gli effetti della transazione al condebitore rimasto ad essa estraneo si fondano sul presupposto che tale soggetto sia "terzo" rispetto alle parti della transazione. Al contrario, ad avviso dell'Autore, "il contitolare non è terzo, ma parte del rapporto, se non dell'atto. E perciò non si può transigere senza incidere potenzialmente anche la sua sfera. Precludendogli l'accesso all'accordo che governa un rapporto di cui anch'egli è parte si modificherebbe la sua posizione giuridica". La tesi è ripresa da BELGIOVINE, *La transazione e le obbligazioni solidali*, in *Il caso.it*, 2 ottobre 2011, p. 7 ove si fa notare che "se è vero che i non partecipanti alla transazione sono ritenuti terzi rispetto all'atto, è anche vero che quest'ultimi sono parti del rapporto solidale che è alla base della transazione". In questo senso anche DELLACASA, *La transazione, o meglio "le transazioni" e le obbligazioni solidali: linee guida delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2012, 11, p. 2628 ss. ove si fa notare infatti che se la pattuizione fosse valida – e quindi venisse esclusa la legittimazione dei condebitori a profittare dell'accordo - "essi risulterebbero privati non di una semplice libertà, ma di un diritto potestativo loro riconosciuto dalla legge; e questo benché siano, al contempo, terzi rispetto al contratto di transazione e parti del rapporto obbligatorio su cui lo stesso incide". Cfr. anche DEL PRATO, *Sulla transazione del debitore in solido*, in *Riv. dir. priv.*, 2009, p. 56 e D'ADDA, *L'oggetto della transazione*, cit., p. 314. Su questa linea è anche la già richiamata Cass. 15 maggio 2003, n. 7548, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 5 in cui viene posto in evidenza che il condebitore pur estraneo all'atto transattivo riveste la qualità di parte del rapporto obbligatorio su cui verte la transazione.

¹³ In questi termini D'ALESSANDRO, *Transazione stipulata dal debitore solidale e diritto del condebitore di profittarne*, in *Giust. civ.*, 2012, 9, p. 2068 ss.

Anche sul punto non si può prescindere dalla soluzione adottata dalle Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia Cass. S.U. 30 dicembre 2011, n. 30174 a cui, ancora una volta, la sentenza che qui si annota mostra compiutamente e consapevolmente di aderire.

La prima osservazione è che tali pronunce aderiscono senza esitazioni alla tesi della ammissibilità di una transazione *pro quota*¹⁴, esse tuttavia assumono anche una posizione univoca e articolata in relazione agli effetti che tale atto è suscettibile di produrre sugli altri condebitori solidali.

E' affermazione comune che la transazione parziale produca automaticamente un effetto riflesso che si identifica, in via di prima approssimazione, con la riduzione del debito del condebitore rimasto estraneo per la quota riferibile al soggetto stipulante. In questo senso si osserva in dottrina che l'automatismo di effetti nei confronti dei condebitori estranei è giustificato in quanto "gli effetti riflessi che la transazione produce sulla posizione di consorti vengono determinati in modo tale che i loro interessi non possano essere pregiudicati"¹⁵.

Come frequentemente affermato in giurisprudenza, in questo caso infatti, l'unico effetto della transazione con cui uno dei condebitori solidali transige la lite con l'unico creditore, pagando una somma astrattamente pari alla propria quota di debito, è lo scioglimento della solidarietà rispetto al transigente e la riduzione del debito complessivo in misura pari all'importo pagato da questi o alla quota ad esso riferibile, mentre non trova applicazione l'art. 1304, primo comma, c.c. dettato unicamente per le ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto l'intero debito. Si ravvisa così un ulteriore profilo di contrasto che le richiamate Sezioni Unite hanno voluto comporre¹⁶.

Secondo la dottrina più attenta, tuttavia, l'esito della transazione *pro quota* dovrebbe essere sempre e comunque la liberazione da quella parte del debito complessivo facente capo, nei rapporti interni, al condebitore transigente. Il percorso delle Sezioni Unite in proposito è più articolato, ma forse non necessario: esse infatti, pur riconoscendo e facendo propria la regola appena esposta, evidenziano che nella specifica ipotesi in cui il

¹⁴ Cfr. ancora D'ADDA, *L'oggetto della transazione*, cit. p. 317. Per approfondimenti circa il dibattito relativo a questa fattispecie e sue possibili limitazioni si rinvia alle sintetiche osservazioni di DELLACASA, *La transazione, o meglio "le transazioni" e le obbligazioni solidali: linee guida delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2012, 11, p. 2628 ss..

¹⁵ Cfr. ancora DELLACASA, *op. cit.*, p. 2628 ss..

¹⁶ Sono orientate a quantificare la riduzione in una somma pari all'ammontare effettivamente pagato dal condebitore transigente: Cass. 3 marzo 2011, n. 5108, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 3, 341; Cass. 22 giugno 2009, n. 14550, in Cass. 22 giugno 2009, n. 14550, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 6, 956 e Cass. 19 settembre 1979, n. 4820, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, p. 879. Nel senso invece della riduzione del debito in misura proporzionale alla quota del transigente Cass. 24 gennaio 2012, n. 947, in *Giust. civ.*, 2012, 3, I, 629; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 11, 1696; Cass. 8 luglio 2009, n. 16050, in *Red. Giust. civ. Mass.*, 2009, 7-8; Cass. 17 gennaio 2008, n. 868, in *Diritto & Giustizia*, 2007; Cass. 27 marzo 2007, n. 7485, in *Giust. civ. 2008*, 7-8, I, 1780; Cass. 17 maggio 2002, n. 7212, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 861; Cass. 27 marzo 1999, n. 2931, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 691.

transigente paghi di più della propria quota, gli altri condebitori vedranno ridotta la propria esposizione non (più) per la quota corrispondente al transigente, ma per l'importo (maggiore di essa) pagato da questo soggetto, al fine di evitare ingiusti arricchimenti del creditore.

A ben vedere, il caso appare però più teorico che reale dal momento che da un lato il debitore che paghi più della propria quota sembra manifestare l'intenzione di addivenire ad una transazione totale, cioè riferita all'intero debito, con conseguente possibilità per gli altri debitori di far valere l'estensione di effetti di cui al 1304 c.c.. Dall'altro si fa notare che, dal momento che la transazione impone la necessità di reciproche concessioni tra le parti, non appare neppure concepibile una transazione limitata alla quota in cui il debitore addirittura finisca per pagare una somma superiore ad essa perché mancherebbe proprio tale presupposto imprescindibile¹⁷.

Tali osservazioni appaiono da condividere anche se va detto che esse non impattano sul rigore dell'impianto fatto proprio dalle Sezioni Unite anche in considerazione della rarità (per non dire impossibilità) del fenomeno di una transazione pro quota in cui il singolo condebitore paghi più della somma oggetto della quota¹⁸.

4. Osservazioni conclusive

Fatte queste necessarie premesse e venendo al caso di specie, il Tribunale ha osservato che la specifica transazione cui le parti processuali hanno fatto riferimento e con riguardo alla quale una di esse chiedeva il riconoscimento della estensione degli effetti, non poteva essere considerata una transazione relativa all'intero debito solidale. Pertanto nessuno dei condebitori rimasti estranei alla sua sottoscrizione poteva ritenersi legittimato ad invocare una estensione degli effetti.

In questa situazione, tuttavia, pur restando pacificamente fuori dalla sfera di applicabilità dell'art. 1304 c.c., la transazione produce comunque un effetto – quantomeno indiretto – sugli altri singoli condebitori. Sul punto il Tribunale si pone nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità e riprende integralmente, facendole proprie, le ragioni già espresse da una recente sentenza delle Sezioni Unite.

¹⁷ In argomento cfr. D'ALESSANDRO, *Transazione stipulata dal debitore solidale e diritto del condebitore di profittarne*, in *Giust. civ.*, 2012, 9, p. 2068 ss. e CERDONIO CHIAROMONTE, *Transazione novativa e transazione pro quota: intorno ad alcuni recenti interventi*, in *Riv. notariato*, 2009, 06, p. 1361, per cui in questa situazione difetterebbe il requisito delle "reciproche concessioni" che caratterizza la transazione. In argomento cfr. anche DE MAURO, *Obbligazioni solidali, transazione, parentetiche e questio voluntatis*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 4, p. 1195 ss. che, pur non facendo cenno direttamente agli effetti di arricchimento descritti dalle Sezioni Unite, osserva che "per determinare il *quantum* ulteriormente dovuto in conseguenza della transazione dall'intero andrà detratta la integralità della quota di spettanza di colui che ha transatto, posto che il creditore non potrebbe pretendere dagli altri ciò a cui eventualmente ha rinunciato in conseguenza del negozio transattivo stipulato".

¹⁸ Al contrario può osservarsi che in casi come questi possono trarsi ulteriori spunti nel senso di interpretare la volontà delle parti nel senso di porre in essere una transazione per l'intero, proprio in quanto il singolo condebitore ha corrisposto una somma superiore alla propria quota.

Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, il Tribunale ha considerato di fatto che la somma versata dal singolo condebitore solidale che solo aveva partecipato all'accordo transattivo era "sostanzialmente coincidente" con la quota di sua spettanza. Pertanto il pagamento da esso effettuato "non vale a ridurre – neppure parzialmente – la quota interna" sostanzialmente riferibile agli altri debitori (quest'ultimo riferimento sembra infatti al diverso caso, segnalato dalle Sezioni Unite, in cui il debitore paghi una somma superiore alla propria quota, con conseguente riduzione del debito – e quindi in definitiva della quota – degli altri co-obbligati al fine di evitare un indebito arricchimento del creditore).